Sistema Socio Sanitario
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 646 del 13/11/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE**
**SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

**Premesso che:**

- l'Università degli studi di Pavia, con nota del 22 ottobre 2026, prot. ASST n. 78321, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Gabriele Gaetano Scilabra, medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'appartato cardiovascolare per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SSD Elettrofisiologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'appartato cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Gabriele Gaetano Scilabra presso la suddetta struttura;

**Richiamati**:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015", in particolare l'allegato 1, che prevede che, con riferimento all'attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**Preso atto** che il responsabile della SSD Elettrofisiologia ha confermato la volontà di garantire al dott. Gabriele Gaetano Scilabra la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

**Accertato** di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi di Pavia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in malattie dell'appartato cardiovascolare;

DETERMINA

di sottoscrivere con l'Università degli studi di Pavia la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Gabriele Gaetano Scilabra di attività formativa professionalizzante presso la SSD Elettrofisiologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'appartato cardiovascolare del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA.**

**TRA**

l'Università di Pavia (di seguito indicata Università), con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona della Prof.ssa Silvia Giuliana Priori, nata a Torino il 17/10/1960, Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017,

**E**

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito denominata ASST), in persona del Direttore generale, dott. Francesco Locati, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS, 1;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini

istituzionali delle Università;

- l'articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli articoli 34 e ss. del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

**E' PREMESSO INOLTRE CHE:**

- l'ASST ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione

professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

- la SSD Elettrofisiologia costituisce struttura della rete formativa della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare di altro Ateneo e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare ha valutato l'istanza presentata dal dott. Gabriele Gaetano Scilabra ed ha autorizzato lo svolgimento del periodo di stage formativo presso tale ASST sulla base degli obiettivi formativi come meglio precisati al successivo art. 5.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Medico in formazione specialistica**

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in malattie dell'apparato cardiovascolare il dott. Gabriele Gaetano Scilabra.

**Art. 3 – Durata dello stage**

Il periodo di stage si svolge dal 01/01/2027 al 31/10/2027 o a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in

regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

**Art. 4 – Luoghi e tempi**

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SSD Elettrofisiologia con orario di accesso da concordare con il responsabile.

**Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- partecipare attivamente alla raccolta anamnestica, proporre la programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici (farmacologici, interventistici e/o chirurgici),
- valutare criticamente ogni caso clinico.

Durante la rotazione, il medico in formazione specialistica dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenze tecniche ed esperienza nella gestione del paziente che necessita di cure elettrofisiologiche interventistiche e nella programmazione e gestione dei dispositivi impiantabili.

**Art. 6 – Natura giuridica dello stage**

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

**Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario**

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dott. Paolo De Filippo, dirigente

medico responsabile della SSD Elettrofisiologia, indicato come tutor dell'ASST.

Il dott. Alessandro Vicentini è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

**Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

**Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica**

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

**Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage**

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

**Art. 11 – Copertura rischi professionali**

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per

i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

**ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza**

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi, è equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima. Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Poiché il medico specialista in formazione svolgerà attività disciplinate dal

d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università (nome ed email saranno forniti insieme alla classificazione) le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "esposto", alla definizione dei vincoli di dose;

- in ottemperanza agli artt. 109, 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e, per il tramite del Direttore della scuola, a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto, la formazione generale di radioprotezione, i vincoli di dose e il nominativo dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'Università; - in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni

dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

**Art. 13 – Mensa**

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti aziendali.

**ART. 14 - Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy . Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti. L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le

attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

**ART. 15 – Durata**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi dieci dal 01/01/2027 al 31/10/2027.

**ART. 16 – Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

**ART. 17 - Imposte**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto a imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR n. 642/1972 e art. 6 DM 17.06.2014) dall'ASST sulla base dell'autorizzazione n. 2016/10861 del 01.02.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bergamo 1. La presente

convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

**Art. 18 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

**Art. 19 Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università di Pavia

Il Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare

Prof.ssa Silvia Giuliana Priori

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Locati

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (**proposta n. 647/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 06/11/2026

Il direttore

Dr.ssa Eleonora Zucchinali

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

| n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | polo ospedaliero | rete territoriale | importo IVA inclusa |
|---|---|---|---|---|
| 520/2026 | 1 | x | | 48.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni *(indicare centro di costo)*
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi *(indicare centro di costo)*
☐ cespiti *(indicare centro di costo)*
☒ altro *(indicare centro di costo)*
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: AG951 Importo 1: 48.00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 06/11/2026

Il direttore

Dr.ssa Eleonora Zucchinali

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

| n. conto | descrizione del conto | n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | importo IVA inclusa |
|---|---|---|---|---|
| 714230010 | Bolli e marche | 520/2026 | 1 | 48.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 09/11/2026

Il Direttore f.f.

Dr./Dr.ssa. Ilaria Coppolone

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**----------**

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line**
**dell'Azienda socio sanitaria territoriale**
**"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---